



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Maria Luisa Arienzo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 27371 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, vertente

T R A

, elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.), in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 215, presso lo studio dell'avv. Gregorio Donnarumma, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

E

Cefalo Patrizio, residente in Pompei (NA), al viale Monsignor Luigi di Liegro n. 9/B

CONVENUTO CONTUMACE





E

, elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di intervento volontario

INTERVENTORE VOLONTARIO

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 3.3.2017.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI

FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione in riassunzione ritualmente notificata, all'esito della sentenza della Corte di Cassazione n. 15279 del 19.6.2013, dichiarativa della competenza territoriale dell'intestato Tribunale, e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Cefalo Patrizio nonché la Unipol Sai Ass.ni s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a), affinché venissero condannati, in solido, al risarcimento dei danni subiti rispettivamente alla persona del e al ciclomotore di proprietà del

Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:

che il giorno 24.5.2005, alle ore 13,50 circa, l'esponente l si trovava alla guida del ciclomotore Vespa Piaggio targato di proprietà del percorrendo via Plinio in Torre Annunziata (Na), allorquando, giunto all'altezza dell'area di parcheggio antistante l'esercizio commerciale Carrefour, veniva investito dall'autovettura Mercedes 200 tg AL741EP, di proprietà e condotta da Cefalo Patrizio, il quale, ripartendo da una posizione di sosta all'interno di un'area privata (spazio di parcheggio del suddetto esercizio





commerciale), nell'immettersi nella circolazione sulla strada pubblica, impattava contro il ciclomotore, causandone la caduta al suolo in uno al suo conducente;

che, per effetto della caduta, l'esponente riportava le lesioni di cui ai referti medici e il ciclomotore i danni come da perizia tecnica e rilievi fotografici;

che l'auto investitrice risultava di proprietà del convenuto Cefalo Patrizio ed assicurata con la UNIPOL SAI Ass.ni s.p.a.(già Milano Assicurazioni s.p.a);

che, nonostante l'inoltrata richiesta di risarcimento a quest'ultima, non aveva ricevuto alcuna somma ad indennizzo del danno subito.

Si costituiva la UNIPOL SAI Ass.ni s.p.a., che impugnava estensivamente la domanda, chiedendone, in via preliminare, la declaratoria di improponibilità e/o inammissibilità e, in via gradata, nel merito, il rigetto per infondatezza della stessa.

Nella contumacia di Cefalo Patrizio, prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, ammessa c.t.u. sulla persona del danneggiato, la causa, sulle conclusioni in epigrafe riportate, all'udienza del 3/3/2017, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali

In via assolutamente preliminare deve dichiararsi la contumacia di Cefalo Patrizio, ritualmente citata e non comparsa.

Alla luce dell'atteggiamento processuale della difesa attorea, che non ha reiterato la relativa richiesta negli scritti conclusionali, né ha articolato, *in limine litis*, alcuna argomentazione difensiva sulla stessa, deve intendersi rinunciata la domanda di accertamento della non corretta utilizzazione, da parte della compagnia di assicurazione





convenuta, dei dati personali e sensibili di _____ nonché di violazione del diritto di accesso agli atti relativi al procedimento di valutazione e constatazione del danno.

Siffatta rinuncia, univocamente inferibile, si ribadisce, dall'atteggiamento processuale della difesa attorea, atteggiandosi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (Cass. Civ. 3593 del 16/02/2010).

Venendo, quindi, ai restanti capi della domanda attorea, se ne deve affermare la proponibilità, avendo gli attori adempiuto alle condizioni di cui all'art. 22 della legge n. 990/69, *ratione temporis* applicabili alla fattispecie in oggetto (Cass. Civ. 9140/2011), mediante invio, a mezzo lettera raccomandata, di richiesta di risarcimento del danno ricevuta dalla convenuta compagnia in data 1 dicembre 2005, più di sessanta giorni prima dell'introduzione del presente giudizio.

Risulta, altresì, provata, quanto alla legittimazione attiva, la proprietà del ciclomotore in capo all'interventore _____ (vedi libretto di circolazione) nonché, dal lato passivo, la proprietà del veicolo danneggiante in capo a Cefalo Patrizio all'epoca del fatto (vedi certificato del PRA in atti).





La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento così come precisato nella motivazione che segue.

Quanto alla ricostruzione del fatto, il teste escusso della cui attendibilità non sussistono particolari ragioni per dubitare, per la precisione e coerenza logica della rappresentazione fornita sulla dinamica del sinistro, cui assisteva personalmente, ha riferito che un veicolo Mercedes, nell'immettersi, nelle condizioni di tempo e luogo indicati nell'atto di citazione, dall'interno di un'area privata, adibita a parcheggio dell'esercizio commerciale Carrefour, sulla strada pubblica, andava ad investire, con la propria parte anteriore, il lato destro del ciclomotore, che, in quel momento, ivi circolava, tenendo un'andatura di marcia regolare e moderata.

Il teste ha riferito, altresì, che, per effetto dell'urto subito dalla Mercedes, il ciclomotore ed il suo conducente cadevano; che il conducente del mezzo lamentava dolori alle gambe e all'anca destra; che il ciclomotore riportava una serie di danni analiticamente descritti (freccia, scocca e pedana).

Sulla scorta della riferita, dettagliata ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa, si ritiene sussistere certamente la colpa del conducente dell'autovettura che, in violazione dell'obbligo di dare precedenza, nell'uscire da aree private, ai veicoli che circolano lungo la via pubblica, travolgeva il ciclomotore, che procedeva regolarmente nel suo senso di marcia.

Pur essendo, poi, destinata ad operare, nella fattispecie in oggetto relativa a scontro tra veicoli senza guida di rotaie, la presunzione di corresponsabilità cui all'art. 2054 co. 2 c.c., si ritiene, per la concreta dinamica del fatto, che alcun contributo colposo alla collisione sia stato offerto dalla condotta del danneggiato, che, secondo quanto riferito dal





teste, teneva una andatura moderata, indossando il casco e, dunque, in osservanza a tutte le prescrizioni del CdS oltre che alle comuni regole di prudenza e cautela imposte ad un ciclomotore; alcuna utilità aveva, poi, sortito, secondo la medesima, attendibile ricostruzione testimoniale del sinistro, la manovra di emergenza pure messa in atto dall'attore, con un tentativo di frenata e sterzata a sinistra, stante l'immissione improvvisa ed imprevedibile dell'autovettura dalla destra del ciclomotore.

I convenuti vanno pertanto condannati, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro di cui è causa.

Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica espletata, redatta dal dott. Fernando Di Lorenzo, è emerso che [redacted], il quale aveva ventitrè anni all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza dello stesso *“trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore e del menisco mediale”*.

Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato





ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale di 10 giorni ed un'inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 75 % e di ulteriori 40 giorni al 50%, e sono residuati dei postumi invalidanti, costituiti da cicatrici chirurgiche, dolore e limitazioni funzionali, che risultano incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale, ritiene di fissare al 7%.

Circa la quantificazione del danno la liquidazione in via equitativa dello stesso può essere eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfusa nell'art. 139 del codice delle assicurazioni).

In proposito si richiama il recente indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella; in queste ipotesi, ritiene il Tribunale che





l'eventuale incremento della liquidazione, al fine di compensare il pregiudizio tradizionalmente definito quale danno morale, non sia vincolato al limite del quinto, attesa l'applicazione non diretta, ma solo analogica, dell'art. 139 D. Lgs. 209/2005.

Nel caso di specie, sussistono i presupposti per incrementare di 1/5 l'importo tabellare, in considerazione della sofferenza correlata al lungo decorso medico seguito alla lesione riportata nell'incidente (sottoposizione ad intervento chirurgico), dei riflessi sul piano estetico e relazionale causati dalle cicatrici residue nonché della peculiare incidenza, sulle precedenti abitudini di vita, dei postumi disfunzionali, tenuto conto, in particolare, delle ripercussioni sulla attività sportiva di pallavolista praticata dall'attore all'epoca del sinistro (vedi doc. nn. 13 e 14 della produzione di parte).

Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:

€ 6.407,90 PER ITT E PER ITP;

€ 9.828,40 per invalidità permanente

€ 3.247,26 a titolo di maggiorazione nella misura di 1/5 già rivalutata all'attualità.

Devono essere altresì liquidare le per spese mediche documentate in atti e repute congrue nella misura di € 1.190,00, mentre non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma a titolo di spese future, non avendo l'indagine peritale evidenziato la necessità di sottoposizione a futuri trattamenti, i cui esborsi possano, quindi, ritenersi ragionevolmente certi o, anche soltanto, altamente probabili.





Alcuna concreta incidenza del danno riportato è, infine, emersa in ordine alla capacità di lavoro specifica di

Va poi liquidata, a titolo di danno emergente, la spesa sostenuta per la consulenza tecnica stragiudiziale, documentata in atti come ammontante, già comprensiva di accessori di legge, ad € 186,00, rivalutata all'attualità in € 200,00.

Quanto poi alle spese legali sostenute dalla parte per l'attività stragiudiziale, costituisce *ius receptum* che esse debbano formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste, che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione (Cass. Civ. 14594/2005).

In applicazione di tale principio possono essere liquidate, separatamente, a titolo di risarcimento danni, solo le voci relative alla redazione dell'atto di diffida e messa in mora ed alle conferenze di trattazione, trovando tutte le altre voci adeguato compenso nella tariffa per prestazioni giudiziali (posizione archivio, esame e studio della controversia). Il danno a tale titolo ammonta, avuto riguardo alla nota spese depositata nel fascicolo di parte, rettificata alla luce dello scaglione relativo al valore del minor quantum risarcitorio riconosciuto rispetto a quello richiesto, ad € 600,00, già rivalutato all'attualità.

Il danno complessivo alla persona subito da _____ ammonta quindi ad € 21.473,56 all'attualità.

In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro





cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.

Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciuta.

Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena *“il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”*, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (24.5.2005) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria di € 18.090,61, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.

Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 4.348,60.

All'attore deve, pertanto, riconoscersi la liquidazione del danno nell'importo complessivo di € 25.822,15.

Quanto ai danni riportati dal ciclomotore, essi risultano provati nell'*an* sulla scorta della deposizione testimoniale e della documentazione fotografica prodotta mentre la loro quantificazione, eseguita nel contraddittorio tecnico tra le parti (vedi valutazione tecnica affollata al n. 11 della produzione dell'interventore volontario, non specificamente contestata dalla compagnia di assicurazione nella odierna fase processuale) ammonta ad € 519,22, IVA inclusa. Tale





importo deve essere rivalutato all'attualità a decorrere dalla data di stima (20.3.2007), per un risultato finale di € 597,62.

Quanto, infine, alla liquidazione di danno da sosta tecnica, pure concordemente incluso in detta stima, in giorni 1,6, il Tribunale, tenuto conto delle spese fisse (assicurazione, tassa di circolazione) cui il proprietario va comunque incontro, ne quantifica equitativamente l'importo in complessivi € 40,00, già rivalutati all'attualità, mentre alcun autonomo ristoro spetta a titolo di danno cosiddetto da "sosta legale", pena duplicazione delle voci di pregiudizio derivate dalla inutilizzabilità del veicolo.

Va poi liquidata, a titolo di danno emergente, la spesa sostenuta per la consulenza tecnica stragiudiziale, documentata in atti come ammontante, già comprensiva di accessori di legge, ad € 186,00, rivalutata all'attualità in € 200,00.

Quanto poi alle spese legali sostenute dalla parte per l'attività stragiudiziale, in applicazione dei criteri già sopra richiamati, possono essere liquidate, separatamente, a titolo di risarcimento danni, solo le voci relative alle conferenze di trattazione, trovando tutte le altre voci adeguato compenso nella tariffa per prestazioni giudiziali (posizione archivio, esame e studio della controversia). Il danno a tale titolo ammonta, avuto riguardo alla nota spese depositata nel fascicolo di parte, ad € 300,00, già rivalutato all'attualità.

Il danno complessivo subito da _____ ammonta, quindi, ad € 1.137,62, già rivalutato all'attualità.

Gli interessi da lucro cessante su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata a decorrere da tale epoca al momento di pubblicazione della presente decisione, ammontano, poi, ad € 230,39.

Su tali somme, poi, per quanto attiene al secondo periodo,





intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al *quantum* dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).

Le spese di tutte le fasi del giudizio seguono la soccombenza. Esse si liquidano in applicazione dei criteri intertemporali della disciplina normativa sotto la cui rispettiva vigenza si è svolta l'attività difensiva di ciascuna fase processuale e, quindi, quanto alle spese della fase esitata nella ordinanza di incompetenza territoriale, delle tariffe del D.M. 2004; quanto a quelle del giudizio di legittimità, dei parametri introdotti dal D.M. 140/2012 e, quanto a quelle del giudizio seguiti alla riassunzione, dei sopravvenuti parametri di cui al D.M. 55/2014, il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Michele Liguori, dichiaratosene anticipatario. Esse si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 52.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con aumento del 20% per assistenza a più parti ex art. 4 comma 8 D.M. n. 55/2014. Seguono, altresì, la soccombenza del convenuti le spese della CTU medico-legale nonché quelle sostenute da _____ per la consulenza tecnica di parte nella odierna fase processuale, documentate in atti nell'importo di € 158,10, inclusi accessori.

Va infine disattesa la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c.

L'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 costituisce un'ipotesi





peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale *ex art. 2043 c.c.*, contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010).

ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva, ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo, e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono "compensati" dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C. 11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), la difesa attorea non ha allegato gli elementi di fatto, necessari ad individuare l'esistenza di siffatti danni ulteriori, non riparati dalla pronunzia di condanna alle spese, la cui quantificazione possa poi essere rimessa ad una valutazione equitativa anche presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C. 13395/2007).

Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. 152/2016) ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone, pur sempre, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012). Nella specie la resistenza al giudizio non è risultata ispirata da un mero intento defatigatorio, apparendo piuttosto





giustificata dalla contestazione, in particolare, sul quantum della pretesa risarcitoria azionata da controparte, che effettivamente, in ordine alla posizione processuale di _____ è stata ridimensionata rispetto alla valutazione medico legale compiuta dal CT di parte (10% di invalidità permanente).

La sentenza in oggetto è titolo esecutivo; derivando, tuttavia, tale sua natura dalla legge, non è opportuno farne oggetto di un capo autonomo di dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ e _____

nei confronti di Cefalo Patrizio e dell'UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a., così provvede:

- a) dichiara la contumacia di Cefalo Patrizio;
- b) accertata l'esclusiva responsabilità di Cefalo Patrizio nella causazione del sinistro di cui è causa, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di _____, della somma complessiva di € 25.822,15, nonché, in favore dell'interventore _____, della somma complessiva di € 1.368,01;
- c) condanna i convenuti, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore e dell'interventore, in solido tra loro, che liquida, per la prima fase del giudizio, in € 550,00 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali al 12,5%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, ivi inclusi spese, diritti ed onorari per la fase stragiudiziale; per la fase celebrata innanzi alla Suprema Corte, in € 1.100,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa se dovute, come per legge; per la fase di riassunzione, in € 550,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al





15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Michele Liguori, dichiaratosene anticipatario;

- d) condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione, in favore dell'attore _____, delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto, nonché dell'esborso di € 158,10, inclusi accessori, sostenuto a titolo di compenso del consulente tecnico di parte designato nella fase processuale.

Così deciso in Napoli, il 24.7.2017

Il Giudice

Dr.ssa Maria Luisa Arienzo

